

ALBERTI dott.ssa MARINA – REVISORE DEI CONTI

38079 TIONE DI TRENTO - VIA DEL FORO, 4/B - TEL. 0465 321300 - FAX 0465 321198

Codice fiscale LBR MRN 74C45 L174M Partita IVA 01867760223

E-Mail: studio@studioassociatoantolini.it



Spett.le

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
- Provincia di Trento -
P.zza C. Battisti, 1
38087 Sella Giudicarie

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO LA
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7, C. 10, L.P.
29/12/2016 N. 19 E ART. 24 D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL
D.LGS. 16/06/2017 N. 100 – RICONOSCIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE POSSEDEUTE ED ADEMPIIMENTI CONSEGUENTI

In data odierna la sottoscritta Marina Alberti, nominata alla carica di Revisore dei Conti del Comune di Sella Giudicarie in forza della L.R. n. 10 dd. 24.07.2015 art. 4,

visto

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti locali) in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- il T.U. delle Leggi regionali sull'ordinamento della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. n. 3L/2005;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.;
- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale della normativa suddetta dall'art. 7 della LP. n. 19/2016;
- la L.P. 1/2005 e s.m. e i. e la L.P. 27/2010;
- lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;

considerato

- che ai sensi della predetta normativa gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art.4 D.Lgs. 175/2016;

atteso

- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP 2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero di:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente locale o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3);
 - con oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 c. 7);

considerato

- che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis D.L. 138/2011 e s.m., anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

- che le società in house providing sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del TUSP che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (fermo il rispetto dell'art. 4 c. 1) anche a finalità diverse purché permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

rilevato

- che per effetto dell'art. 7, comma 10, della L.P. 19/2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

considerato

- che ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, c. 3 bis e 3 bis1, L.P. n. 1/2005 applicabili per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, c. 4, L.P. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione - anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) non possono essere detenute in conformità dell'art. 24, c. 1, L.P. n. 27/2010;
 - b) risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c) svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico o privato;
 - d) nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250 mila euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici;
 - e) non sono state costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale e hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessitano di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessitano di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP 2016;
- che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo a riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, del TUSP;
- che l'Ente, pur partecipando anche a Consorzi, tali partecipazioni essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000, non sono oggetto del piano di razionalizzazione;
- che ai sensi del citato art. 24, TUSP 2016, occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;
- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguiendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

visto ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata ed in particolare la relazione che illustra le modalità applicate in conformità ai principi sopra indicati (cfr. allegati A e B alla deliberazione in oggetto) che:

- interessa tutte le seguenti partecipate dirette: 1) Consorzio Comuni Trentini soc. coop.; 2) Esco BIM e Comuni del Chiese s.p.a.; 3) Geas s.p.a.; 4) Tregas s.r.l.; 5) Trentino Riscossioni s.p.a.; 6) Giudicarie Gas s.p.a.; 7) Informatica Trentina s.p.a.; 8) Primiero Energia s.p.a.; 9) Scuola Musicale delle Giudicarie soc. coop.; noto che le società *sub 5* e *7* sono partecipate con controllo della Provincia Autonoma di Trento applicandosi le previsioni della L.P. 1/2005;

- in base a quanto sopra richiamato è stato ritenuto che sussistono le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni: Scuola Musicale delle Giudicarie soc. coop., Geas s.p.a. e Tregas s.r.l.;

preso atto che non sussiste l'obbligo del monitoraggio delle partecipazioni indirette non disponendo di partecipazioni dirette di controllo (art. 2359 codice civile);

rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, codice civile;

visto i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

esprime

parere favorevole in ordine all'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, c. 10, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, quale risulta dai documenti allegati A e B alla proposta di deliberazione in esame nei quali si esamina in modo approfondito e si motiva adeguatamente l'opportunità di detenere o meno le proprie partecipazioni;

invita l'Ente

- a verificare attentamente le modalità di alienazione delle partecipazioni individuate al fine di evitare "perdite patrimoniali";
- a monitorare l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Sella Giudicarie, 27 settembre 2017

IL REVISORE DEI CONTI


dott.ssa Marina Alberti